



Consip S.p.A.

Rinnovo registrazione marchio CONSIP nel Regno Unito e nella UE

CAPITOLATO TECNICO

RINNOVO REGISTRAZIONE MARCHIO CONSIP NEL REGNO UNITO E NELLA UE



INDICE

1	Definizioni	3
2	Oggetto del servizio	3
2.1	Durata del servizio	3
3	Modalità di esecuzione del contratto	4
3.1	Generalità.....	4
3.2	Responsabile della fornitura	4
3.3	Modalità di comunicazione	4
4	Adempimenti per la sicurezza.....	4
5	Obblighi di riservatezza	4
6	Modalità di fatturazione e pagamento.....	5



1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio;

2 Oggetto del servizio

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di rinnovo della registrazione marchio “Consip S.p.A.” in tutte le classi ove già è registrato nel Regno Unito e UE, in particolare nei registri degli uffici UK-IPO (UK Intellectual Property Office) per il Regno Unito, e EUIPO (European Union Intellectual Property Office) per l’UE.

Il Servizio, consiste nel depositare la domanda di rinnovo presso i registri IPO e EUIPO, seguire il processo di registrazione ed assicurarsi che lo stesso vada a buon fine sino alla comunicazione di avvenuto rinnovo.

Il servizio ha l’obiettivo di consentire a Consip S.p.A. la garanzia dell’utilizzo esclusivo del marchio, mantenere il possesso del dominio e salvaguardare il valore di Consip nel Regno Unito e in UE.

Il deposito della domanda di rinnovo del marchio, deve essere effettuato **entro e non oltre la data del 06/04/2023**, al fine di non incorrere nel termine di decadenza imposto dai suddetti registri per il corretto rinnovo del marchio Consip S.p.A.

La registrazione del marchio deve essere garantita per la durata di 10 anni a partire dalla comunicazione di avvenuto rinnovo.

2.1 Durata del servizio

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di sei mesi.

Per le modalità di erogazione del servizio si veda anche quanto riportato al successivo paragrafo, in particolare al paragrafo 3.



3 Modalità di esecuzione del contratto

3.1 Generalità

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato e nell'offerta della Società.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili del Committente, secondo modalità opportunamente concordate.

3.2 Responsabile della fornitura

La Società dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

3.3 Modalità di comunicazione

La Società si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

4 Adempimenti per la sicurezza

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs.81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

5 Obblighi di riservatezza

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il



preventivo ed esplicito accordo del Committente.

6 Modalità di fatturazione e pagamento

In relazione alla tipologia di servizio di cui al paragrafo 2, le fatture dovranno essere prodotte secondo quanto disciplinato agli artt. 12 e 15 delle Condizioni contrattuali, con le seguenti deroghe:

- deposito della domanda di registrazione del marchio nei registri UK-IPO e EUIPO: le fatture per un importo complessivo pari a € 1.560,00, (di cui € 510,00 per il registro UK-IPO e € 1.050,00 per il registro EUIPO) potranno essere emesse successivamente alla stipula senza l'obbligo di allegare la Verifica di conformità;
- espletamento del servizio di registrazione: le fatture potranno essere emesse al completamento del servizio, a fronte della Verifica di conformità rilasciata dalla Committente. Ai fini del pagamento, la Società dovrà allegare a ciascuna fattura emessa la Verifica di conformità di cui all'art. 12 delle Condizioni contrattuali.